



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Poltronieri Davide Commercialista
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare Studio N. 7 / 2012 del 04/09/2012

Oggetto: il Decreto semplificazioni fiscali.

A decorrere **dal 29.04.2012** è entrata in vigore la **Legge 26.04.2012, n. 44** che ha convertito il DL n. 16/2012, cosiddetto Decreto “Semplificazioni fiscali”. Di seguito vengono esaminate le principali novità introdotte dal Decreto.

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

Nel caso in cui si verificasse la decadenza del beneficio della **dilazione** relativo a somme dovute a seguito di **comunicazione di irregolarità** (avvisi bonari), è ammessa la possibilità di **accedere alla rateazione** delle somme dovute a seguito del ricevimento della **cartella di pagamento**. Tale possibilità in precedenza non era ammessa.

In presenza di una **situazione di obiettiva e temporanea difficoltà**:

- è ammessa la possibilità, per il debitore, di richiedere **rate di ammontare crescente per ciascun anno**, al posto delle rate costanti, **in tutti i casi di rateazione**, quindi anche in sede di prima richiesta di dilazione;
- Equitalia potrà procedere ad iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore **soltanto** in caso di **mancato accoglimento** della richiesta di rateazione o di **decadenza** dalla stessa;
- si verifica la **decadenza dalla rateazione** soltanto in caso di **mancato pagamento di 2 rate consecutive** e non più in caso di mancato pagamento della prima rata oppure di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.

È prevista la possibilità per il debitore che versa in una situazione di obiettiva difficoltà, di ottenere, in seguito ad espressa richiesta, la **ripartizione in rate costanti o variabili delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato** anche se con gli stessi vi sia in corso un contenzioso oppure il debitore usufruisca già della rateazione. Tale disposizione non è applicabile con riguardo ai debiti per contributi previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Poltronieri Davide Commercialista
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

PAGAMENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Gli Enti pubblici, prima di eseguire un pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma superiore a € 10.000,00, devono procedere alla verifica di eventuali mancati versamenti di importi legati ad **una o più cartelle di pagamento**. Nel caso in cui riscontrassero delle inadempienze di ammontare complessivo pari almeno a € 10.000,00:

1. **non dovranno eseguire** il pagamento;
 2. dovranno segnalare tale circostanza all'Agente della riscossione cosicché questo possa intraprendere le opportune azioni per il "recupero" delle somme iscritte a ruolo.
- Tuttavia, gli Enti pubblici, anche in presenza della predetta segnalazione, **sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme che eccedono l'ammontare del debito** per cui si è verificato l'inadempimento.

Quindi, se il debito complessivo del contribuente è pari a € 11.000,00, ma il credito che vanta verso l'Ente pubblico è pari a € 15.000,00, l'Ente pubblico dovrà comunque versare al beneficiario la somma eccedente il debito, pari a € 4.000,00.

TARDIVA COMUNICAZIONE PER BENIFICI FISCALI / REGIMI OPZIONALI

La fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, qualora questi risultino subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione oppure ad altri adempimenti di natura formale, è riconosciuta anche se tali obblighi non siano tempestivamente eseguiti.

Tuttavia, la legge riconosce tale possibilità a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.

Per poter sanare la situazione, il contribuente dovrà:

- possedere i requisiti sostanziali richiesti;
- effettuare la comunicazione o l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione "della prima dichiarazione utile";
- effettuare il versamento della sanzione prevista, pari a € 258,00, con il mod. F24 e senza la possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

TARDIVA COMUNICAZIONE PER BENIFICI FISCALI / REGIMI OPZIONALI

Il decreto in esame ha previsto, in aggiunta alla consueta procedura, la possibilità di procedere alla **presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento**, ricevute dai c.d. "esportatori abituali", entro il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della prima **liquidazione periodica IVA**, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta.



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

ELENCHI CLIENTI FORNITORI (spesometro)

A decorrere **dal 2012**, sono state introdotte delle modifiche agli elenchi clienti-fornitori, mediante i quali si comunicano le operazioni rilevanti ai fini IVA all'Amministrazione Finanziaria. In particolare, dovranno essere comunicate:

- tutte le operazioni per le quali è previsto l'**obbligo di emissione della fattura**, a prescindere dal relativo ammontare;
- le operazioni per le quali **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**, soltanto se di ammontare pari o superiore a € 3.600,00 (al lordo dell'IVA).

REGIME DEL MARGINE CESSIONI CONTRATTI DI LEASING

Il legislatore ha previsto che il **regime del margine**, previsto per le cessioni di beni usati, è applicabile anche alle **cessioni di contratti di leasing** acquistati:

- da **soggetti privati**;
- da soggetti passivi per i quali l'IVA a credito è risultata **interamente indetraibile**;
- da soggetti passivi che hanno applicato il **regime del margine**.

COMUNICAZIONI "BLACK LIST"

Le **comunicazioni** telematiche delle operazioni effettuate da imprese o lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, definiti "**Paesi black list**" (individuati mediante appositi decreti) dovranno contenere soltanto le **cessioni di beni o prestazioni di servizi**, sia rese che ricevute, **di importo superiore a € 500,00**.

NUOVI LIMITI PER IL BOLLETTARIO "MADRE E FIGLIA"

Alla luce delle nuove disposizioni, possono tenere un bollettario "madre e figlia", in luogo della fatturazione e registrazione ordinaria, le imprese che, nell'anno precedente, hanno conseguito un volume d'affari non superiore a:

- € 400.000,00, per le prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le altre attività.

Qualora si verifichi che l'impresa svolga contemporaneamente sia attività di prestazioni di servizi che altre attività e non venga effettuata una distinta annotazione dei corrispettivi, il limite da assumere è di € 700.000,00, relativamente a tutte le attività esercitate.



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Poltronieri Davide Commercialista
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

CONTABILITA' SEMPLIFICATA E COSTI INFERIORI A € 1.000,00

Il legislatore ha previsto che le imprese in contabilità semplificata dovranno dedurre i **costi**:

- riferiti a **contratti a corrispettivi periodici**;
- di **competenza di 2 periodi d'imposta**;
- di ammontare **non superiore a € 1.000**;

nell'esercizio in cui è stato ricevuto il documento attestante il sostenimento (fattura, ecc.).

NOVITA' IMU

La legge di conversione del Decreto semplificazioni ha apportato delle modifiche alla disciplina dell'IMU, che possono essere così sintetizzate:

- esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani;
- gli immobili **esenti da IMU sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi e relative addizionali**;
- per i fabbricati rurali da dichiarare al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012 il versamento dell'imposta dovuta per il 2012 va effettuato in **unica soluzione entro il 16.12.2012**;
- per **abitazione principale** si intende l'immobile nel quale il **possessore e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; inoltre, le **agevolazioni** per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al **nucleo familiare** trovano applicazione **per un solo immobile** nel caso in cui i componenti dello stesso abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in **immobili diversi** siti nel territorio comunale;
- **riduzione al 50%** della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati e per i fabbricati **storico/artistici** individuati dall'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000;

- aumento da 130 a 135 del moltiplicatore per i terreni agricoli;

Per i **terreni agricoli** e per quelli **non coltivati** posseduti e condotti da **coltivatori diretti** e da **IAP** (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è fissato a **110**;

- individuazione della **base imponibile IMU per i terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP iscritti nella previdenza agricola commisurata al valore del terreno, ripristinando di fatto l'analoga disposizione vigente ai fini ICI. In particolare tali terreni sono assoggettati ad IMU per la parte di valore eccedente € 6.000, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore degli stessi:

- a) del 70% dell'imposta sulla parte eccedente € 6.000 e fino a € 15.500;
- b) del 50% dell'imposta sulla parte eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
- c) del 25% dell'imposta sulla parte eccedente € 25.500 e fino a € 32.000;



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

- è riconosciuta ai Comuni la possibilità di considerare quale **abitazione principale** l'immobile **non locato** posseduto da **anziani** o **disabili** che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari ed anche dei cittadini **italiani non residenti**;
- versamento della **prima rata 2012**, pari al 50% dell'imposta dovuta, applicando le **aliquote di base** e la **detrazione prevista per l'abitazione principale**. Entro il **16/12/2012** sarà versato il saldo dell'imposta dovuta con conguaglio sulla prima rata;
- è stato prorogato al 30.09.2012 il termine previsto a favore dei Comuni per l'approvazione e la modifica delle delibere o regolamenti IMU;
- è stata introdotta la **dichiarazione ai fini IMU**, da presentare **entro 90 giorni** dalla data in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini IMU, utilizzando l'apposito modello.

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Il Decreto semplificazioni ha previsto la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere con l'**accertamento induttivo** qualora si verificasse che:

- il modello studi di settore non sia allegato oppure sia compilato in maniera infedele;
- siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti.

L'infedele compilazione del modello studi si verifica quando tra i ricavi o compensi risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o comunque superiore a € 50.000.

Tale novità è applicabile con riferimento agli accertamenti **notificati dal 02.03.2012**. Agli avvisi notificati in precedenza resta applicabile la norma previgente.

MISURE CAUTELARI A GARANZIA DEI CREDITI ERARIALI

Il decreto in esame ha previsto che oltre all'Agenzia delle Entrate, anche la Guardia di Finanza può richiedere agli operatori finanziari (banche, Posta, società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, intermediari finanziari, ecc.) dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata, comprese le generalità dei soggetti per i quali o con i quali gli stessi hanno operato, al fine di effettuare le segnalazioni all'Agenzia delle Entrate per la richiesta, al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, delle misure cautelari quali: iscrizione di ipoteca sui beni e autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni.

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Il legislatore ha previsto l'obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili per i possessori di **almeno 10 unità immobiliari** (precedentemente il limite era previsto in 100 unità immobiliari), anche se non tutte affittate o locate.

Inoltre, è previsto che sono tenuti ad applicare la predetta procedura anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari.

IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE SCUDATE

Sulle **attività finanziarie scudate** prelevate in tutto o in parte o dismesse nel periodo **01.01.2011 – 06.12.2011** è dovuta un'imposta straordinaria fissata nella misura del **10‰**.

COMPENSAZIONI CREDITI IVA

È confermata la riduzione da € 10.000 ad € 5.000 del limite, riferito al credito IVA annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione c.d. "orizzontale" nel mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

Per la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 5.000 il mod. F24 va inviato all'Agenzia delle Entrate, mediante Entratel o Fisconline, almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE